

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

# Decreto federale concernente l'articolo costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

## I

La Costituzione federale<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 131a*            Tasse sul clima e sull'elettricità

<sup>1</sup> Per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere un consumo energetico parsimonioso e razionale, la Confederazione può riscuotere una tassa su combustibili e carburanti (tassa sul clima) e una tassa sull'elettricità.

<sup>2</sup> Le tasse sono commisurate in modo da contribuire sostanzialmente al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici della Confederazione.

<sup>3</sup> La Confederazione tiene conto delle imprese il cui esercizio o la cui produzione presenta un consumo energetico e un'emissione di gas serra particolarmente elevati.

<sup>4</sup> Il prodotto delle tasse è ridistribuito alla popolazione e all'economia.

<sup>5</sup> Se la riscossione della tassa sul clima applicata ai carburanti causa perdite di gettito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (art. 85), una quota corrispondente del prodotto della tassa sul clima deve essere utilizzata per gli scopi di cui all'articolo 85 capoversi 2 e 3.

## II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 197 n. 6*

*6. Disposizioni transitorie dell'art. 131a (Tasse sul clima e sull'elettricità)*

<sup>1</sup>    FF 2017 ...

<sup>2</sup>    RS 101

Decreto federale RU ...

<sup>1</sup> La tassa sul CO<sub>2</sub> secondo il diritto vigente è sostituita con l'introduzione della tassa sul clima. Il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione secondo il diritto vigente è sostituito con l'introduzione della tassa sull'elettricità.

<sup>2</sup> Le tasse sul clima e sull'elettricità sono aumentate gradualmente nella misura in cui l'effetto di incentivazione perseguito lo richiada.

<sup>3</sup> Le misure di promozione che secondo il diritto vigente sono finanziate con il prodotto della tassa sul CO<sub>2</sub> e che sono mantenute nel nuovo diritto devono essere eliminate gradualmente e soppresse completamente entro cinque anni dall'introduzione della tassa sul clima.

<sup>4</sup> Le misure di promozione che secondo il diritto vigente sono finanziate con il supplemento secondo il capoverso 1 e che sono mantenute nel nuovo diritto devono essere eliminate gradualmente e soppresse completamente entro dieci anni dall'introduzione della tassa sull'elettricità. Gli impegni assunti durante questo periodo transitorio devono terminare al più tardi 25 anni dopo l'introduzione della tassa sull'elettricità.

<sup>5</sup> La redistribuzione secondo l'articolo 131a capoverso 4 può essere effettuata solo nella misura in cui il prodotto della tassa sul clima non venga utilizzato per le misure di promozione ai sensi del capoverso 3 e il prodotto della tassa sull'energia elettrica non venga utilizzato per misure di promozione ai sensi del capoverso 4.

### III

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.